

Codice Etico della ricerca psicologica.
Proposta approvata nell'Assemblea Nazionale A.I.P.
Roma 18 aprile 1997.

Premessa

Questo Codice Etico, che fa parte integrante del Regolamento dell'A.I.P., si riferisce alla regolamentazione dell'attività di ricerca e di insegnamento della psicologia. Non sono incluse le responsabilità dello psicologo come figura professionale, per cui si fa riferimento alla normativa vigente dell'Ordine Professionale degli Psicologi.

Sono qui presi in considerazione solo gli aspetti generali della ricerca psicologica: In seguito si prevede la preparazione di una serie di altri codici particolari per quanto riguarda ricerche che coinvolgano neonati e bambini, soggetti con disabilità, strumenti di valutazione e test, animali ecc. Questi codici sono collegati al presente codice e potranno essere elaborati all'interno delle sezioni dell'ALP interessate direttamente al problema, quando queste sezioni esistono.

Si prevede inoltre di proporre la versione definitiva del Codice Etico ad altri organismi:

- a) al MURST e al CNR, per chiedere l'integrazione delle norme del codice nei criteri di assegnazione dei finanziamenti alla ricerca;
- b) all'Ordine Professionale degli Psicologi, per esaminare la possibilità che il codice sia integrato nel più generale Codice Deontologico Professionale, attualmente in fase di discussione e approvazione.

PRINCIPI GENERALI

1. Competenza

Gli psicologi ricercatori devono essere consapevoli delle proprie competenze e dei limiti di queste. Devono usare solo quei metodi e quelle tecniche per cui hanno avuto un'adeguata preparazione scientifica ed esperienza pratica. Sono impegnati ad aggiornarsi sulle teorie e sulle tecniche del loro ambito di ricerca. Nelle ricerche con partecipanti umani o animali, in cui siano anche lontanamente possibili danni fisici e/o psicologici (si veda punto 3) deve essere comunque incluso nel gruppo di ricerca o consultato un esperto dello specifico settore di indagine (per esempio, a seconda del settore specifico, uno psicologo clinico, un neonatologo, uno psicologo animale, o altro). In ogni caso la preparazione del ricercatore deve comprendere la capacità di evitare rischi per il benessere fisico e psicologico dei partecipanti umani e animali alla ricerca.

2. *Integrità*

Gli psicologi si devono sempre qualificare esattamente per quanto riguarda i propri titoli di studio e professionali, formazione culturale ed esperienze professionali precedenti, e attuale attività scientifica, di insegnamento e professionale. Gli psicologi devono sempre accertarsi che le loro competenze siano chiarite in modo corretto a tutti i collaboratori e alle persone con cui vengono a contatto nelle attività di ricerca, e ai partecipanti alle ricerche.

3. *Responsabilità sociale*

Sono responsabilità primarie degli psicologi impegnati nella ricerca:

- quella di impegnarsi a rispettare e a fare rispettare le norme di legge vigenti in materia di sicurezza, sperimentazione e ricerca con soggetti umani e animali
- quella di favorire la diffusione delle proprie conoscenze per scopi di benessere sociale e umano;
- quella di fare tutto il possibile per evitare un cattivo uso del proprio lavoro (sia che si tratti di teorie, che di tecniche o di risultati), compreso il fatto di fornire strumenti e insegnare tecniche in sedi non appropriate e a persone non sufficientemente preparate ad applicarle (si veda anche punto 9);
- quella di preoccuparsi dell'immagine che si dà della psicologia, sia in sedi scientifiche, sia attraverso i media (si veda anche punto 8);
- quella di preoccuparsi del benessere psicologico delle persone con cui si lavora, come partecipanti alla ricerca, collaboratori, studenti, laureandi e ogni tipo di personale in formazione.

NORME ETICHE

1. *Consenso informato e libertà del soggetto di ritirarsi dalla ricerca*

Gli psicologi ricercatori devono ottenere il consenso dei partecipanti umani alla ricerca prima di sottoporli all'indagine, per potere utilizzare qualsiasi tipo di dati (per esempio, video e audioregistrazioni, risposte a questionari o interviste, altro). Il partecipante alla ricerca deve essere informato in modo per lui comprensibile su tutti gli aspetti della ricerca che potrebbero indurlo a ritirare il suo consenso. Deve anche essere pienamente informato sul nome e lo status scientifico e professionale del ricercatore e sulla sua eventuale istituzione di appartenenza.

Il partecipante alla ricerca deve essere esplicitamente informato della sua libertà di ritirarsi in ogni momento dalla ricerca. La libertà del soggetto di partecipare o no alla ricerca deve essere accertata con particolare cura nel caso di persone istituzionalizzate, ospedalizzate o detenute. Nelle situazioni in cui il partecipante alla ricerca ha altre relazioni con lo psicologo ricercatore (come per esempio da studente a docente), è necessario garantire che non abbia nessun danno dal rifiuto di partecipare alla ricerca (compresa la privazione dei vantaggi che

avrebbe a partecipare, come le varie forme di *credit*, che devono poter essere ottenute anche in altri modi).

A queste regole sono previsti i seguenti tre tipi di eccezioni.

- a) Per i soggetti che non sono in grado di esprimere il consenso è necessario chiederlo a chi ne ha la responsabilità legale (per i neonati e i bambini piccoli ai genitori; per gli scolari e gli studenti, nel caso che la ricerca si svolga in ambito scolastico, alle autorità scolastiche; per i soggetti con handicap psichico e in generale per i pazienti non in grado di dare il consenso, esso va chiesto a chi ha la responsabilità legale del paziente, e alle figure professionali di medico e psicologo che lo abbiano in cura). Nel caso di bambini e ragazzi in grado di comprendere la richiesta di collaborazione, va richiesto un doppio consenso, del soggetto e di chi ne ha la responsabilità legale.
- b) Nel caso di ricerche svolte con metodi osservativi non intrusivi, in luoghi pubblici e senza la possibilità preventiva né successiva di contattare i soggetti, in assenza del consenso dei soggetti va comunque tutelata la loro riservatezza, rendendo non riconoscibili persone e voci al momento della diffusione dei risultati.
- c) Per quanto riguarda le ricerche che prevedono l'uso dell'inganno, e quindi l'impossibilità di ottenere il consenso informato (si veda il punto successivo 2). Il consenso dei partecipanti deve essere ottenuto per iscritto nei casi in cui non sia tutelato il loro anonimato e in tutti i casi che implicino l'uso di procedure dolorose (si veda punto 3) o potenzialmente disturbanti e di possibili violazioni della privacy.

2. *Uso dell'inganno nella ricerca*

Il partecipante alla ricerca può essere tenuto all'oscuro o ingannato su alcuni aspetti della ricerca, quando l'obiettivo scientifico della ricerca lo richieda e quando non sia possibile usare metodi alternativi.

Il ricercatore deve comunque informare esaurientemente il soggetto alla fine della prova o, in casi particolari, alla fine della raccolta dei dati, e ottenere il suo consenso informato all'utilizzazione dei dati. Quando non sia possibile, per ragioni tecniche, informare il soggetto immediatamente dopo la prova, il ricercatore deve prendere nota dell'indirizzo del soggetto e prendere contatto con lui alla fine della ricerca per dargli, eventualmente anche per iscritto, un'informazione adeguata.

Il colloquio di chiarimento e rassicurazione alla fine della prova (o della ricerca) non riguarda solo la descrizione degli aspetti della ricerca su cui il partecipante è stato ingannato, ma ha anche lo scopo di:

- a) ripristinare il suo stato di umore e di autostima precedente;
- b) dare informazioni aggiuntive (anche estranee al piano della ricerca) sugli aspetti che il soggetto richiede;
- c) eliminare idee scorrette che il soggetto si sia fatto sulla ricerca e su se stesso, indipendentemente dalle richieste reali della ricerca.

Il ricercatore deve dare la disponibilità anche in seguito a rispondere alle richieste o ai dubbi del soggetto. Questo si può ottenere dando al soggetto il modo di restare personalmente in contatto con il ricercatore o fornendogli una breve lista di persone responsabili, all'interno della struttura di ricerca, a cui potrà rivolgersi anche dopo un certo tempo.

3. *Il rischio di danni permanenti o temporanei al soggetto*

Nessun genere di danno permanente al partecipante alla ricerca può essere accettato, compresi effetti nocivi, anche a lunga scadenza, di agenti fisici e chimici. Danni temporanei possono essere considerati il fatto di essere sottoposto a stimoli anche minimamente dolorosi, a stati di disagio o all'invasione della sfera privata. Da questo punto di vista il ricercatore deve tenere conto anche delle differenze culturali e individuali dei soggetti.

Per quanto riguarda i danni temporanei, quando in una ricerca sono prevedibili danni fisici o psicologici, anche minimi e differiti nel tempo, al partecipante alla ricerca, questi deve esserne ampiamente informato prima della prova, nella fase in cui si chiede il suo consenso, che in questo caso deve essere scritto.

Gli esperimenti in cui si prevede di sottoporre il soggetto a stimoli dolorosi devono essere preceduti da prove che stabiliscano i livelli individuali di percezione del dolore accettabili, per quel dato soggetto, nell'esperimento vero e proprio.

Anche nei casi in cui non siano normalmente prevedibili danni fisici o psicologici al soggetto, il ricercatore deve mettere in atto delle procedure (per esempio un'intervista post-sperimentale) per accertarsi se in qualche caso particolare questi eventuali danni ci siano stati, e di conseguenza mettere in atto le procedure di riparazione di cui al punto precedente (caso dell'inganno).

Particolare cura deve essere usata nei casi in cui la procedura di un esperimento implica situazioni di disagio per il soggetto (per esempio relative alla durata, agli stimoli luminosi o acustici, alla posizione del corpo), che possano essere particolarmente disturbanti o addirittura pericolose per soggetti con particolari problemi di salute. Nel caso che esistano dubbi di questo tipo, il soggetto deve essere sottoposto, prima della prova, a un'intervista che accerti il suo stato di salute rispetto ai rischi specifici implicati nella prova.

4. *La riservatezza*

Al partecipante alla ricerca deve essere lasciata la possibilità dell'anonimato, quando sia anche minimamente opportuno. Quando i dati vengono presentati in sedi scientifiche o in altre sedi, deve comunque essere garantita la non riconoscibilità personale dei partecipanti alla ricerca. Nei casi particolari in cui questo non sia possibile, deve essere ottenuto il consenso del partecipante, che deve essere informato di tutti gli usi prevedibili e della diffusione dei dati che lo riguardano.

Nelle ricerche svolte con metodi osservativi, in cui i soggetti non sono informati preventivamente della loro partecipazione, si applicano le seguenti regole:

- a) possono essere registrate (con sistemi audio, video, o semplicemente con appunti) solo le situazioni che si svolgono in luogo pubblico;
- b) i partecipanti alla ricerca non devono essere resi riconoscibili personalmente, a

meno che non si sia ottenuto il loro consenso scritto.

Le possibilità di eccezioni alla riservatezza riguardano i seguenti casi:

- a) motivi di consultazione con altri psicologi o con medici, o con altri professionisti, tenuti alla stessa riservatezza;
- b) motivi di tutela dello stesso soggetto, nel caso in cui lo psicologo ricercatore riscontri la necessità di fornire informazioni sul partecipante alla ricerca a qualche struttura sociale o sanitaria o a qualche Autorità Giudiziaria, nell'ambito dell'attuale legislazione in materia.

5. *La protezione del soggetto*

Lo psicologo ricercatore è responsabile del trattamento dei partecipanti alla ricerca umani o animali per tutte le persone che vengono a contatto con i soggetti stessi (studenti, laureandi, tirocinanti, assistenti di laboratorio, altre figure professionali). Deve accertarsi delle loro competenze per quanto riguarda l'ambito di ricerca in cui hanno contatti diretti con i soggetti. Quando, nella ricerca, emergono informazioni (anche estranee all'obiettivo della ricerca) su aspetti della salute fisica e mentale del soggetto che meriterebbero approfondimenti (es.: deficit neurologici, problemi affettivi o cognitivi mai diagnosticati prima), il ricercatore è tenuto a consigliare al soggetto (o chi ne ha la responsabilità legale) di rivolgersi ad altre strutture che si possano fare carico di ulteriori indagini e di possibili interventi.

6. *Il trattamento del soggetto animale*

I ricercatori che utilizzano soggetti animali sono responsabili non solo del trattamento che riceve l'animale durante gli esperimenti, ma anche del suo benessere fisico e psicologico durante tutta la durata della ricerca. In particolare devono preoccuparsi degli aspetti sotto elencati.

- a) Il benessere dell'animale deve essere assicurato, anche al di fuori della sua prestazione sperimentale, per quanto riguarda i suoi problemi alimentari, igienici, abitativi e anche sociali.
- b) Le competenze di tutti quelli che vengono a contatto con l'animale (dai problemi di pulizia e nutrimento a quelli più immediatamente connessi alla ricerca) devono essere adeguate al ruolo che essi hanno nel trattamento dell'animale. Le responsabilità del ricercatore riguardano tutti gli aspetti e i momenti del trattamento dell'animale.
- c) Le procedure dolorose, da mettere in atto solo quando non ci siano alternative ugualmente accettabili e quando siano giustificate dagli obiettivi della ricerca, devono essere minimizzate quanto più possibile. Questo vale anche per le situazioni in cui, anche in assenza di dolore fisico, gli animali sono sottoposti a stimoli emozionali negativi (come ansia o paura) e a situazioni di forte disagio e stress. Anche nel caso del soggetto animale, esperimenti che implicino dolore fisico devono essere preceduti da studi sulla tollerabilità degli stimoli dolorosi,

allo scopo di stabilire preventivamente un limite.

- d) Gli interventi chirurgici su animali, da realizzare solo quando non siano possibili sistemi alternativi, vanno sempre condotti in anestesia e in condizioni asettiche.
- e) L'eliminazione dell'animale, quando si rende necessaria alla fine della ricerca, deve essere effettuata in modo rapido e indolore.

7. *La diffusione delle ricerche in sedi scientifiche*

Gli psicologi ricercatori che presentano nelle varie sedi scientifiche (congressi, riviste, altre pubblicazioni) le loro ricerche, devono rispettare i requisiti sotto elencati.

- a) Non devono essere presentati in alcuna sede, né pubblicati, dati falsificati, inventati o distorti in tutto o in parte. Non devono essere utilizzati dati raccolti da altri ricercatori senza citare la fonte e averne il consenso.
- b) I ricercatori devono rendere chiaro il ruolo che hanno effettivamente avuto nella ricerca, e devono rendere chiaro chi ha la responsabilità dei dati; vanno coinvolte come coautori le altre persone che hanno collaborato in modo sostanziale in varie fasi della ricerca. Ad altre persone che abbiano avuto un ruolo meno sostanziale, ma riconoscibile, va fatto esplicitamente riferimento nel testo. Quando si utilizza parte del lavoro di studenti o laureandi, questi vanno citati, come coautori o come collaboratori nominati nei ringraziamenti, a seconda del lavoro effettivamente svolto.
- c) Ogni presentazione delle ricerche nelle sedi scientifiche citate dovrebbe avere un carattere di originalità, non dovrebbe cioè essere una ripetizione di una ricerca già presentata. Nel caso si tratti di una ricerca già pubblicata o già presentata a congressi, questo va dichiarato esplicitamente, con i riferimenti precisi alle altre sedi in cui è stata presentata.
- d) I riferimenti al lavoro di altri autori devono essere sempre espliciti e precisi, quando non si tratta di teorie o di ricerche originali dello scrivente. Questo è valido anche nel caso che non si tratti di riferimenti a ricerche già pubblicate, ma note all'autore solo attraverso collaborazioni scientifiche e relazioni personali.
- e) Lo psicologo ricercatore deve essere disponibile, per un periodo di tempo di tre anni dalla pubblicazione di una ricerca, a mostrare, su richiesta, i propri dati grezzi ad altri ricercatori per scopi di discussione scientifica. In ogni caso va tutelata la riservatezza dei soggetti.
- f) Inoltre si raccomanda che nella comunicazione delle ricerche venga usato un linguaggio che non manifesti alcun tipo di discriminazione di genere, etnica, religiosa o di qualsivoglia gruppo o minoranza.

8. *La divulgazione delle ricerche di psicologia attraverso i media*

Gli psicologi ricercatori sono anche responsabili, per quanto riguarda i loro interventi personali, della divulgazione della psicologia attraverso i media. Sono comunque sempre tenuti a:

- a) presentare solo opinioni sostenute da teorie adeguate, o almeno dalla loro personale esperienza professionale, e non discordanti dalle regole etiche accettate; non diffondere come definitivi dati preliminari per i quali non vi è ancora un'adeguata certezza scientifica;
- c) non fare nulla per personalizzare il rapporto tra psicologo utente in una situazione pubblica (come può succedere, per esempi somministrando test all'interno di spettacoli televisivi, o rispondendo domande in trasmissioni radiofoniche o sui giornali); non esprimere su casi personali valutazioni e giudizi non basati sulla conoscenza diretta personale del caso o su una documentazione adeguata;
- d) non incoraggiare l'uso, neanche parziale, di dati, tecniche, strumenti di indagine da parte di persone professionalmente non preparate a questo scopo (si veda anche punto 9).

9. *L'uso dei risultati della ricerca e l'insegnamento della psicologia*

Lo psicologo ricercatore è impegnato a valutare l'adeguatezza delle sedi in cui presentare le proprie ricerche scientifiche, per evitare fraintendimenti o cattivo uso dei risultati della ricerca.

Deve comunque evitare di insegnare l'uso di tecniche e strumenti di ricerca a persone che non siano adeguatamente preparate alla loro applicazione, e in sedi non scientificamente adeguate. Non deve comunque permettere l'uso autonomo di questi strumenti e di queste tecniche alle persone a cui le ha insegnate, prima che queste abbiano raggiunto una adeguata competenza professionale.

Nell'insegnamento universitario e nella supervisione di ricerche altrui (come tesi di laurea, lavori di tirocinanti, lavori di collaboratori in formazione) il docente è responsabile di tutti gli aspetti del trattamento del soggetto umano e animale che lascia direttamente al collaboratore. Lo psicologo ricercatore deve anche mettere in atto tutte le misure ragionevoli per accertare la competenza e l'adeguatezza dei suoi collaboratori (come studenti, tirocinanti, ricercatori in formazione). Tra gli altri suoi compiti, deve accertarsi della correttezza con cui si qualificano all'esterno i suoi studenti e collaboratori.

MODALITÀ E ORGANISMI DI CONTROLLO PER IL RISPETTO DEL CODICE ETICO

Per i ricercatori che compiano violazioni alle norme del Codice Etico nelle fasi della realizzazione della ricerca e della diffusione dei risultati, le sanzioni saranno decise dall'A.I.P. (e potranno arrivare all'espulsione). Se un ricercatore viene a conoscenza di violazioni al Codice Deontologico Professionale da parte di suoi colleghi, ha l'obbligo di

segnalarlo all'Ordine Professionale regionale o provinciale degli psicologi per gli opportuni provvedimenti.

Si raccomanda l'istituzione di una Commissione Etica Locale presso tutti i dipartimenti, gli istituti e gli enti di ricerca, con il compito di assicurare il rispetto di questo Codice Etico nelle ricerche che vengono svolte all'interno di queste istituzioni o con la loro collaborazione. Per la composizione della Commissione Etica Locale, si suggerisce che siano presenti rappresentanti delle varie aree disciplinari.

Per tutti i piani di ricerca di studenti, laureandi, dottorandi e ricercatori che fanno parte dell'istituzione e di tutti i collaboratori esterni che per una determinata ricerca fanno capo all'istituzione, si suggerisce che venga sottoscritta dai proponenti una dichiarazione di conoscenza del Codice Etico della Ricerca Psicologica e di impegno ad adeguarsi alle sue norme. Il proponente deve anche essere disponibile, su richiesta della Commissione Etica Locale, a fornire informazioni sui seguenti punti:

- a) che tipo di soggetti seleziona;
- b) a chi viene richiesto il consenso informato; se non viene chiesto spiegare in che tipo di eccezione si rientra;
- c) se il ricercatore si impegna ad avere col soggetto un colloquio di chiarimento e rassicurazione;
- d) se verranno utilizzate procedure dolorose o che diano disagio fisico;
- e) se verranno utilizzate procedure che possano dare disagio psicologico;
- f) nome, qualifica e descrizione dell'esperienza di tutti i collaboratori, con specificazione del ruolo che avranno nella ricerca.

La Commissione Etica Locale può approvare senza altre procedure la ricerca in esame. Nel caso in cui la ricerca ricada in casi speciali (soggetti speciali, procedure dolorose, uso dell'inganno), la commissione etica controllerà con particolare cura che il ricercatore dichiari di usare tutte le garanzie richieste dal codice etico e dagli eventuali altri codici delle varie sezioni implicate.

Qualora la decisione richieda una discussione più approfondita, il piano di ricerca può essere inviato a un organismo nazionale (Commissione Etica dell'A.I.P.), che lo può esaminare e formulare un parere. Tale commissione viene nominata dal direttivo dell'A.I.P., tenendo presenti le diverse aree disciplinari.